

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1204}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSINO, MANNINO ANTONINO, RINDONE, SPATARO,
BOTTARI, SANFILIPPO**

Presentata il 27 gennaio 1984

Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441,
concernente la vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione, negli ultimi giorni della precedente legislatura, della legge 4 maggio 1983, n. 171, a parziale modifica della legge 5 agosto 1981, n. 441, introducendo il riconoscimento che la cessione dell'imballaggio da parte dei produttori deve effettuarsi con la contropartita di un prezzo in aggiunta a quello del prodotto, aveva diffuso la speranza che l'aspro contrasto determinatosi nei mesi precedenti tra produttori agricoli da una parte e commercianti, grossisti, ecc., dall'altra, avrebbe trovato sostanziali motivi di attenuazione.

Così non è stato, in primo luogo, per i limiti e le contraddizioni della legge medesima.

Per altro, mentre, in alcuni mercati, è emersa la disponibilità di operatori commerciali a dare applicazione alla leg-

ge, tale intento è stato vanificato dal sistematico boicottaggio operato in altri mercati vicini e meno vicini, con conseguente danno e penalizzazione delle attività dei primi.

La motivazione addotta a giustificazione di tale comportamento è che la legge n. 171 del 1983 prescrive il riconoscimento del valore dell'imballaggio a favore soltanto dei produttori agricoli e non anche degli operatori commerciali interessati e coinvolti in tutte le fasi della vendita.

Non si tratta, quindi, come si afferma nella relazione del Ministro dell'industria al Parlamento sullo stato di applicazione della legge n. 441, di «spontanea rinuncia dei produttori agricoli alla fatturazione separata, cioè al pagamento dell'imballaggio distinto da quello del pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dotto », ma di interpretazioni distorte a danno dei produttori, nonché del limite proprio della legge n. 171 del 1983 che non ha esteso il riconoscimento di cui sopra anche ai commercianti.

Non può non essere rilevata altresì a spiegazione della mancata applicazione della legge l'assoluta mancanza di vigilanza e da parte del Ministero dell'industria e da parte di altri organi dello Stato.

Da quanto sopra, scaturisce la necessità di modifiche alla legge n. 441 del 1981 di cui si fa carico la presente proposta e di cui si chiede la rapida approvazione allo scopo di attenuare lo stato di profondo malessere, di rabbia e di frustrazione presenti nelle campagne e nei mercati, che potrebbero rischiare di produrre episodi gravi di turbativa dell'ordine pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« In tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, la cessione di recipienti, imballaggi, contenitori utilizzati nella vendita, da parte dei produttori o di altri soggetti, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi e deve risultare esplicitamente descritto nei documenti di fatturazione necessari ai fini dell'IVA ».

ART. 2.

La omessa descrizione in fattura di imballaggi, recipienti, contenitori, dà luogo alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per omessa fatturazione.